MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI A PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Area Valutazione impatto ambientale e autorizzazioni

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

E p.c. ARPAE Reggio Emilia

aoore@cert.arpa.emr.it

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI RELATIVE AL:

➡ Piano/Programma, sotto indicato

X Progetto, sotto indicato.

Procedimento di autorizzazione unica di Valutazione di Impatto ambientale (VIA) ai sensi del Capo III della L.R. 4/2018 relativo al progetto denominato "2020MOAG0023 - realizzazione di tre coppie di pozzi nell'ambito della riorganizzazione del campo acquifero di Bosco di Fontana" nel Comune di Rubiera (RE) con contestuale variante sostanziale all'istanza di concessione di derivazione, che comprende anche la variante agli strumenti urbanistici e di settore del Comune di Rubiera e la procedura espropriativa, presentato da ATERSIR e Aimag s.p.a., pubblicato sul BURERT n. 12 del 17/1/2024 e ripubblicato sul BURERT n. 255 del 31/7/2024.

Il sottoscritto SALARDI AGOSTINO (C.F. SLR GTN 58P12 H628H) nato a Rubiera (RE) il 12/09/1958, residente a Rubiera (RE), in Viale Camillo Prampolini n. 29,

in qualità di legale rappresentante della Società L'AGROFAUNISTICA S.P.A. (C.F. 00675900351), con sede legale Rubiera (RE) Viale Camillo Prampolini n. 29, proprietaria delle aree di cui al Foglio n. 14 Mappali n. 114 – 183 e 130 N.C.T. del Comune di Rubiera, interessate dal sopra richiamato Progetto

PRESENTA

ai sensi del d.lgs.152/2006, le seguenti ulteriori osservazioni:

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- X Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)



X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

X Altro (specificare) Aspetti legati alla procedura espropriativa

TESTO DELL' OSSERVAZIONE IN ALLEGATO 1

II/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'allegata informativa per il trattamento dei dati personali effettuato dalla Regione Emilia-Romagna per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal d.lgs. 152/06 e dalla l.r. 4/2018 nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale, conformemente al Regolamento (UE) n. 2016/679.

II/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali VIA-VAS della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/). L'Allegato 2 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione" e l'Allegato 3 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul sito web delle valutazioni ambientali VIA-VAS.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1- Testo dell'osservazione

Allegato 2 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 3 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 4 – Informativa per il trattamento dei dati personali

Rubiera, 27/08/2024

Il dichiarante p. L'AGROFAUNISTICA S.p.A. Salardi Agostino

(Firma/Firma digitale)



TESTO DELLE ULTERIORI OSSERVAZIONI RELATIVE AL

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) AI SENSI DEL CAPO III DELLA L.R. 4/2018 RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "2020MOAG0023 -REALIZZAZIONE DI TRE COPPIE DI POZZI NELL'AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL CAMPO ACQUIFERO DI BOSCO DI FONTANA" NEL COMUNE DI RUBIERA (RE) CON CONTESTUALE VARIANTE SOSTANZIALE ALL'ISTANZA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE, CHE COMPRENDE ANCHE LA VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI E DI SETTORE DEL COMUNE DI RUBIERA E LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA, PRESENTATO DA ATERSIR E AIMAG S.P.A., PUBBLICATO SUL BURERT N. 12 DEL 17/1/2024 E RIPUBBLICATO SUL BURERT N. 255 DEL 31/7/2024

PREMESSE

Il progetto indicato in oggetto è stato sottoposto ad una preliminare valutazione che ha comportato la richiesta di integrazioni, depositate dal proponente, insieme alla controdeduzione alle osservazioni presentate dalla Scrivente, in data 1/7/2024.

Considerato che le integrazioni presentate hanno comportato una modifica sostanziale al progetto già depositato, la Regione Emilia Romagna procedeva alla ripubblicazione dell'avviso del procedimento sul BURERT, riaprendo dunque i termini per la presentazione di nuove osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Presa visione della documentazione depositata, la Scrivente, richiamando quanto già in precedenza osservato e non opportunamente controdedotto, assistita dallo Studio legale associato per il diritto Amministrativo Orienti e Associati (studiolegale@orientieassociati.it), al fine di fornire ogni elemento conoscitivo e valutativo utile all'Amministrazione procedente per la corretta valutazione del Progetto, presenta in forma scritta, secondo le modalità indicate, le seguenti ulteriori

OSSERVAZIONI

Osservazione 1

Erroneità della controdeduzione all' "Osservazione n. I" Riproposizione della medesima osservazione per annullamento illegittimo della capacità estrattiva del Polo: mancata motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità delle proposte scelte progettuali di variante.

Si segnala che l'osservazione 1 delle Ditte Calcestruzzi Corradini SPA (Prot__19_02_2024_0161208_E), L'Agrofaunistica SPA (Prot 19 02 2024 0161197), Corradini Ella (Prot 19 02 2024 0161202) e Perla Verde SRL (Prot 19 02 2024 0161205), relativa all'annullamento illegittimo della potenzialità estrattiva del Polo SE016, a differenza di quanto affermato da Aimag nelle sue controdeduzioni, non viene di fatto accolta attraverso il rinvio alle integrazioni presentate alla richiesta n. 1 della Regione, posto che gli argomenti evidenziati dalla Proponente con la prima integrazione non rispondono all'osservazione n. 1 già formulata, che viene integralmente travisata e dunque non adeguatamente controdedotta.

Con la risposta n. 1 alla richiesta di integrazioni da parte della Regione, infatti, viene soltanto chiarito l'errore che interessava la prima documentazione progettuale presentata, con cui si faceva riferimento anche ai 3 progetti in fase di avanzata realizzazione che appartenevano a distinti procedimenti, in particolare quello della condotta PE450 Est-Ovest, di fatto già realizzata, della condotta GHI 700 Nord-Sud e quello relativo all'adeguamento in quota e potenziamento strutturale dei rilevati arginali esistenti. A correzione del suddetto errore, vengono quindi elencate tutte le opere sottoposte alla procedura di VIA rappresentate graficamente nell'allegato 1 di cui si riporta un estratto in fig. 1 e per le quali viene presentata la documentazione relativa alla variante al PSC e al Regolamento Edilizio (RUE), alla Valsat, al POC stralcio e variante specifica al PAE.




Fig. 1 – Estratto Allegato 1 – Opere oggetto di VIA

La correzione di siffatto errore, tuttavia, non risponde in alcun modo alla osservazione n. 1 presentata dalla Scrivente, che, lo si ricorda, si basava su due elementi:

1) come riportato a pag. 20-21 del Fascicolo 2 "Studio geologico minerario" contenuto all'interno della Relazione Variante al PAE del Comune di Rubiera, il perimetro delle aree escavabili è stato determinato prendendo a riferimento i limiti di polo e di zona e la distanza di rispetto pari a 50 metri da acquedotti esistenti e di progetto e dall'arginatura approvata in ampliamento di quella esistente, senza la considerazione della concessione di possibili deroghe – ammesse invece dalla disciplina vigente – alle distanze di rispetto degli scavi. Le aree residue escavabili erano state individuate nell'allegato 13 "Tavola delle reti e dei vincoli acquedottistici alle aree estrattive del Polo SE016".

2) nella parte escavabile, la proposta di scavo del residuo nella zona D2 risulta poi operativamente irrealizzabile: al di fuori di qualsiasi logica aderente alla buona tecnica ed alle corrette modalità di escavazione, si prevede uno scavo triangolare (!) della larghezza di circa 8 metri e profondità di 4.9 m dal piano di campagna.

La riduzione/annullamento della disponibilità estrattiva del Polo non deriva dal fatto che nella prima stesura del progetto siano state considerate anche le 3 opere suddette, tanto da potersi affermare, come erroneamente fa il soggetto proponente, che con "l'esclusione, ora considerata per tali opere, consente un recupero delle risorse estraibili deducibili mediante l'aggiornamento della stima giacimentologica...". Se ciò fosse vero, allora la variante proposta definirebbe un volume utile escavabile del tutto fittizio, posto che i 3 progetti sopra indicati, se non già eseguiti, sono in fase di realizzazione, incidendo sostanzialmente, insieme al progetto in esame, sui quantitativi estraibili.

In realtà, la riduzione/annullamento dei volumi del Polo era esclusivamente determinata dalla mancata considerazione della concessione di deroghe alle distanze di rispetto, aspetto sottolineato anche nella richiesta di documentazione mancante della Provincia di Reggio Emilia del 07/11/2023, che evidenziava "....... la necessità di integrare la documentazione relativa al Quadro di riferimento programmatico esplicitando l'entità delle riduzioni, in termini areali e volumetrici, delle previsioni di piano conseguenti alla realizzazione dei nuovi pozzi e delle infrastrutture ad essi connesse, comprensive delle fasce di rispetto derogabili e non, al fine di permettere una corretta valutazione delle ricadute pianificatorie".

Oltretutto, è erronea l'affermazione secondo cui il progetto non avrebbe considerato il progetto relativo al potenziamento delle arginature, posto che proprio la presenza di quest'ultimo ha determinato lo spostamento ad ovest, rispetto alla prima stesura, della viabilità di accesso, in accoglimento delle osservazioni presentate dai soggetti coinvolti.

Si ritiene quindi che la variante PAE debba riportare, come nella prima stesura, il tragitto della condotta PE450 Est-Ovest di fatto già realizzata, e quello della condotta GH 700 Nord-Sud per la quale si è comunque concluso il procedimento di imposizione della servitù e conseguentemente determinare i volumi escavabili considerando la concessione delle deroghe alle distanze di rispetto da tali infrastrutture.

I sopra richiamati elementi rischiano di inficiare, se non adeguatamente modificati e corretti in modo conforme alla disciplina vigente, la capacità estrattiva dell'intero Polo, con evidente pregiudizio degli interessi pubblici connessi alle pianificate esigenze di materiale estrattivo e degli interessi privati economico-imprenditoriali della Scrivente.

Osservazione 2 Erroneità manifesta del progetto di proposta di variante PAE

Si segnalano errori oggettivi e manifesti nella nuova proposta di variante PAE che dovranno essere corretti.

Oltre alla scelta di non considerare nella nuova proposta di variante al PAE i tracciati della condotta PE450 Est-Ovest e di quella GH 700 Nord-Sud, è stato impropriamente deciso di riproporre quelli contenuti nell'allegato 1 della relazione di progetto del PAE vigente di cui in figura 2 viene riportato un estratto.





Fig. 2 – Estratto Allegato 1 "Reti tecnologiche" della relazione di progetto del PAE vigente

Tali tracciati sono riportati nell'Allegato 13 della nuova proposta di variante come da estratti riportati nelle figure 3 e 4 seguenti; la definizione dei volumi escavabili è stata quindi eseguita individuando le aree derogabili con la concessione di deroghe alle distanze di rispetto da tali infrastrutture il cui posizionamento indicato nella relazione di progetto del PAE vigente non corrisponde al loro reale posizionamento sull'area.



La situazione è meglio individuata nell'ingrandimento in Fig. 4.



Fig. 4 - Particolare Allegato 13 PAE

Sorprende che AIMAG abbia avvallato tale proposta di variante in cui viene riportato il tragitto di una condotta 350 che attualmente è stata dismessa e sostituita dalla condotta già realizzata PE450 Est-Ovest e indicata con un tracciato che non corrisponde alla sua posizione reale (v. Fig. 3 e 4); tracciato che viene, invece, correttamente riportato nello stralcio della tavola 2 "Planimetria di progetto" del progetto definitivo approvato



di "Completamento opere interconnesse campi acquiferi possessione Riva (Campogalliano) e Bosco Fontana (Rubiera)" riportato in figura 5.




Fig. 5 – Estratto tavola 2 "Completamento opere interconnesse campi acquiferi possessione Riva (Campogalliano) e Bosco Fontana (Rubiera)

Sempre nelle Fig. 3 e 4, ancora più evidente è la posizione non corretta della condotta CA 600 che, secondo la tavola 9 "Planimetria sottoservizi esistenti AlMAG (Acqua, gas, fogna, illuminazione pubblica)" del progetto definitivo di "Sostituzione dell'adduttrice Fontana-Carpi, nel tratto compreso tra il campo pozzi di Fontana e la Via Galli Marchiò nel Comune di Rubiera" – di cui si riporta un estratto in figura 6 – risulta collocata in affiancamento alla condotta VET 350. Si noti che in tale figura viene anche riportata la posizione della condotta VET 350 Est-Ovest che è stata sostituita da quella PE 450.



Fig. 6 – Estratto tavola 9 "Planimetria sottoservizi esistenti AIMAG (Acqua, gas, fogna, illuminazione pubblica)

Si richiede quindi la correzione degli errori segnalati, il posizionamento corretto delle condotte esistenti dalle quali considerare le eventuali deroghe alle distanze di rispetto e l'indicazione della condotta in

progetto GH 700 Nord-Sud essendo la servitù di tale infrastruttura prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e quindi da considerare nel P.A.E..

Osservazione n. 3 Incompletezza del progetto per mancata corretta valutazione delle interferenze.

Come già evidenziato con la precedente osservazione n. IV, la realizzazione dei nuovi pozzi, unitamente alla dismissione di parte di quelli esistenti, determina l'individuazione di nuove fasce di tutela ristretta e allargata, con quest'ultima rappresentata attraverso l'inviluppo tra la zona di tutela individuata con criterio geometrico (200 metri dai punti di captazione), la zona compresa entro l'isocrona di 360 giorni, relativa ai percorsi di flusso dell'acquifero non protetto, e la zona compresa entro l'isocrona di 180 giorni relativa agli acquiferi protetti. Nell'area definita con criterio geometrico di 200 metri dal punto di captazione si applicherebbe la disciplina di cui al punto 4 dell'art. 94 del D.lgs 152/2006, che espressamente vieta al punto f) l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda.

Come risulta dalla Fig. 1 della Relazione tecnica della Variante PAE modificata, di cui viene riportato in fig.7 un estratto, la fascia di rispetto allargata si estende, per il Polo estrattivo SE016, su tutta l'area estrattiva "E" e per circa l'85% dell'area "D2".




Fig. 7 – Estratto Fig. 1 – Tavola 1 – Zonizzazione - Relazione tecnica

Su tale aspetto e sulla fascia di rispetto dai punti di captazione di raggio pari a 200 metri, sono stati richiesti dei chiarimenti, in particolare, nell'ambito della precedente osservazione n. 3) già depositata, si è chiesto "di esprimersi in merito alla non interferenza tra tali zone e l'attività estrattiva prevista".

Nelle controdeduzioni tale aspetto non viene in alcun modo chiarito.

r_emiro.Giunta -

Senza alcuna congrua motivazione l'osservazione viene ritenuta non accoglibile, adducendosi improprie ed illegittime giustificazioni secondo cui non sarebbe allo stato possibile, in questa fase pianificatoria ed a questo livello di conoscenza distinguere gli acquiferi protetti da quelli non protetti Pertanto, si è deciso che: "Per ovvia cautela, quindi, il primo acquifero sfruttato a scopi acquedottistici sarà considerato non protetto e le eventuali cave soprastanti allo stesso in connessione con tale falda; ciò fatto salvo che, in fase attuativa (Accordi ex art. 24 LR 7/2004 e/o autorizzazione estrattiva) sia adeguatamente e dettagliatamente dimostrata la non connessione cava/falda."

Si è ritenuto anche di integrare le schede dei poli SE108 ed SE016 con una norma specifica introducendo al punto 3. "Modalità di attuazione" di ognuno, la seguente frase: "Per le cave rientranti, anche solo in parte, nella zona di rispetto allargata di cui alla Tav. 1 "Zonizzazione", è prescritta la verifica dettagliata positiva, anche mediante eventuali adeguati interventi di impermeabilizzazione, della non connessione cava/falda (art. 94, punto 4, lett. f) D.Lgs 152/2006) nell'ambito dell'accordo ex art. 24 LR 7/2004 o dell'autorizzazione estrattiva".

Siffatte affermazioni non possono essere considerate in alcun modo ammissibili.

Si deve innanzitutto evidenziare che le incertezze nella struttura idrogeologica dell'area se sono ammissibili, come peraltro evidenziato nelle controdeduzioni, in fase pianificatoria, non lo possono essere in fase di approvazione del presente progetto definitivo di riorganizzazione di un importante campo acquifero, con cui si prevede la realizzazione di 3 coppie di nuovi pozzi in un sito destinato all'attività estrattiva, che richiede conoscenze più approfondite delle caratteristiche idrogeologiche e degli effetti dei vincoli territoriali che ne derivano, che possono impedire e/o limitare le attività previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

La previsione di perforazione di nuovi pozzi ad uso acquedottistico deve necessariamente prevedere la definizione di un modello idrogeologico di dettaglio che deve essere basato su dati esistenti e/o integrato, se questi non sono ritenuti sufficienti, da perforazioni e sondaggi pilota preliminari che devono consentire di eseguire una corretta valutazione dell'impatto ambientale generato da tali opere, anche sulle attività previste in tali zone dagli strumenti urbanistici vigenti. Ciò per rispondere all'obiettivo proprio del procedimento in corso, che, diversamente, tradirebbe la sua stessa finalità.

È quanto meno strano che se da un lato le conoscenze attuali hanno consentito di produrre una perimetrazione cronologica delle fasce di tutela, dall'altro queste non siano state ritenute sufficienti per chiarire un aspetto che è strettamente connesso, ovvero quello della tutela delle connesse falde sfruttate a scopi acquedottistici, che, a loro volta, assumono interesse per determinare l'esercizio in sicurezza delle attività estrattive.

Siffatte imprecisioni ed incertezze progettuali non sono ammissibili e causano grave danno alla Scrivente, in quanto in grado di influenzare e/o impedire l'esercizio dell'attività estrattive.

Le imprecisioni e le incertezze progettuali devono essere chiarite in questa fase, in cui si dovranno stabilire anche i congrui indennizzi per la eventuale mancata estrazione di ghiaie.

Si ritiene illegittimo, oltre che illogico, scaricare sugli esercenti una verifica "positiva" della non connessione cava/falda anche mediante eventuali adeguati interventi di impermeabilizzazione, accollando quindi a questi ultimi non solo gli oneri di approfondimento geognostico necessari, ma anche eventuali interventi che si rendessero necessari.

Si ricorda altresì che il rapporto tra la zonizzazione del PAE e le zone di rispetto dai pozzi acquedottistici era stato già affrontato nel 2015 dallo stesso tecnico che ha redatto il progetto, ovvero il Dott. Geol. Gasparini, nell'ambito dello studio di impatto ambientale per la procedura di Via relativa alla realizzazione di due nuovi pozzi in Comune di Campogalliano, individuati nella figura seguente dai numeri 7 e 8: si consideri, in particolare il pozzo n. 8, la cui fascia di rispetto dei 200 metri prevista dal punto di captazione interessava direttamente le aree estrattive in Comune di Rubiera che coincidono con quelle attuali.




Fig. 8 – Estratto da relazione di integrazione al quadro programmatico dello studio di impatto ambientale relativo alla "grande derivazione" di acque sotterranee pubbliche posta in località possessione riva in Comune di Campogalliano (MO).

Il tecnico in questo caso concludeva che "non è previsto lo scavo interferente con la falda captata dai pozzi acquedottistici essendo la profondità massima raggiungibile vincolata alla presenza di un setto argilloso impermeabile, la cui esistenza in area è stata più volte comprovata, e che rappresenta una barriera di protezione all'infiltrazione diretta verso gli acquiferi sottostanti", confermando quindi la possibilità di esercizio dell'attività estrattiva nell'area Zen orientale in cui si prevedeva, come anche attualmente, una profondità di scavo massima di 10 metri, in quanto lo scavo risulta non in connessione con la falda sfruttata dai pozzi.

Si evidenzia come l'area di rispetto dal Pozzo 8 pari a 200 metri sia segnalata anche nell'estratto della fig. 1 della Relazione tecnica della proposta di variante riportato in Fig. 7, che ricade parzialmente all'interno della fascia di rispetto allargata proposta per i nuovi pozzi.

Quindi, da un lato, si sostiene che non esiste connessione scavo-falda e, dunque, si conferma la possibilità di esercitare l'attività estrattiva all'interno della fascia di rispetto dal pozzo 8 e, dall'altro, in modo contraddittorio, si ritiene che nella fascia di rispetto allargata dei nuovi pozzi (parzialmente coincidente con la fascia di rispetto del pozzo 8, come detto) le falde siano "non protette", salvo approfondimenti da parte degli esercenti l'attività estrattiva.

Tutto ciò appare senza senso. Risulta pertanto necessario ed indispensabile correggere siffatti aspetti.

I vincoli determinati dalle fasce di rispetto si estendono anche al Polo estrattivo SE108 "Ampliamento casse di espansione Fiume Secchia", come riportato nella fig.9 -Estratto Fig. 1 Tavola 1 – Zonizzazione-, contenuta nella Relazione tecnica della nuova variante specifica al PAE, proposta con modifiche a seguito delle richieste di integrazioni da parte della RER dell'11/03/2024.




Fig. 9 – Estratto Fig. 1 – Tavola 1 – Zonizzazione - Relazione tecnica

Anche per tale Polo estrattivo viene prescritto ai privati in fase di attuazione la verifica della non connessione cava/falda. Si fa presente che tale improprio allargamento delle zone di tutela, oltre ad apportare modifiche alle condizioni di escavazione, contrasta, senza motivo, con la realizzazione dell'ampliamento della cassa di espansione. L' ampliamento delle zone di tutela ristretta ed allargata verso sud, risulta, infatti, fuori luogo, essendo presente e noto a tutti, il consistente strato di argilla, presente nel comparto Cà Del Bosco appena al di sotto del primo livello delle ghiaie, che impedisce di fatto ogni presunta connessione tra l'attività di escavazione e le falde sfruttate a scopi acquedottistici nel campo acquifero di Bosco Fontana. Non si comprende, inoltre, il criterio adottato per il tracciamento della nuova zona di tutela allargata del Polo SE 108 che si estende anche all'interno dell'attuale cassa di espansione; tutto ciò senza alcuna adeguata logica di ordine tecnico. Tali modifiche esulano dal progetto sottoposto a VIA, che è la realizzazione di 3 coppie di nuovi pozzi acquedottistici.

Si richiede, pertanto, il ripristino della fascia di tutela allargata prevista dal PAE vigente e coincidente con quella contenuta nello Studio idrogeologico area Rubiera – casse espansione Secchia e contenuta, ai fini della pianificazione delle attività estrattive, nel PIAE di Reggio Emilia, provvedendosi, dunque, all'eliminazione della norma di verifica "positiva" della non connessione cava/falda.

La figura 10 riporta la nuova tavola di zonizzazione del PAE proposta di Variante PAE, con l'estensione complessiva delle zone di rispetto.




Fig. 10 – Tavola 1 – Zonizzazione - Proposta variante PAE

Si richiede inoltre che lo studio ambientale sia dotato di specifici approfondimenti geognostici al fine di stabilire in questa sede la compatibilità o meno dell'attività estrattiva con la situazione idrogeologica all'interno delle fasce di rispetto ristretta ed allargata proposte nella variante PAE, dovendosi considerare tale aspetto come uno degli obiettivi primari dello studio di impatto ambientale.

L'imposizione di vincoli territoriali legati alla realizzazione dei nuovi pozzi nel Polo SE016 e la modifica di quelli esistenti nel Polo SE108, non può rinviare ad approfondimenti successivi (peraltro a carico delle proprietà), direttamente incidenti sulla possibilità di esercitare l'attività estrattiva e che potrebbero anche comportare oneri maggiori legati alla necessità di eventuali impermeabilizzazioni oltre a confliggere con altre opere di interesse pubblico quale l'allargamento della cassa di espansione del Fiume Secchia.

Si ribadisce che è in questa fase che si devono stabilire gli indennizzi relativi ad eventuali mancate estrazioni di volumi di ghiaia e comunque a nuovi vincoli imposti e legati al progetto in esame.

Osservazione n. 4

Erroneità della controdeduzione alla Osservazione XI già presentata e riproposizione della medesima.

Si segnala che nella controdeduzione 2/11 punto a) alla precedente Osservazione n. XI, viene sostenuto che la "la proposta di variante specifica al Piano di Attività Estrattive (PAE), attualmente depositata, prevede una riduzione dell'area soggetta a vincolo; di conseguenza, secondo tale proposta, la Soc. Agrofaunistica spa non è interessata da aree sottoposte a vincolo". Si contesta tale affermazione considerando che quasi la totalità dell'area estrattiva D2 – di cui buona parte è di proprietà della società scrivente- ricade all'interno della zona di rispetto ristretta ed allargata dei pozzi in progetto, e della fascia dei 200 metri dal pozzo 8 nel Comune di Campogalliano, in cui sono dettati dall'art. 5.1 bis divieti specifici allo svolgimento di diverse attività.

Si richiede, pertanto, che_ la perdita di potenzialità estrattiva, dovuta ai nuovi vincoli introdotti dalla proposta di variante specifica al PAE, sia oggetto di adeguata verifica, mediante la quantificazione dei reali volumi di ghiaia inibiti all'escavazione, tenendo conto dei vincoli introdotti non solo dal progetto "2020MOAG0023" relativo alla realizzazione di tre copie di pozzi, ma anche dal precedente progetto "2020MOAG0022". Infatti, l'effetto congiunto dei due interventi, che costituiscono di fatto il reale danno arrecato, incide sostanzialmente sui quantitativi estraibili dell'intero Polo estrattivo SE016. Un procedimento trasparente richiede che la quantificazione dei citati volumi inibiti all'escavazione (con sezioni a supporto) venga da subito fornita per le opportune verifiche da parte dei soggetti incisi, cosa ad oggi non verificatasi e di cui, con la presente osservazione, si chiede riscontro.

Si ribadisce inoltre che le cifre di indennizzo proposte, come già evidenziato nella precedente osservazione XI, sono incongrue e non coerenti con i valori correnti di mercato a cui ci si deve attenere come previsto per legge.

Osservazione n. 5

Erroneità della controdeduzione alla "Osservazione II" già presentata e riproposizione della medesima per erroneità manifesta riguardante il calcolo delle distanze di rispetto da Casa Carnevali: illegittima compromissione delle capacità estrattive del Polo per il rispetto di distanze di rispetto erronee, non correttamente valutate.

Non si può ammettere l'argomentazione di "non pertinenza dell'osservazione", posto che la corretta destinazione da attribuire a Cassa Carnevali attiene ad un aspetto connesso con il progetto in fase di valutazione, da cui deriva variante di PAE, riguardante la corretta determinazione dei volumi escavabili sulla base delle



previsioni di concessioni di deroghe alle distanze di rispetto non solo dalle reti esistenti e di progetto (per le ragioni di cui all'osservazione n. I), ma anche da case Carnevali.

Si richiede quindi di eliminare il vincolo del rispetto della distanza degli scavi pari a 50 metri non derogabile da casa Carnevali in relazione alla intervenuta decadenza oggettiva del vincolo stesso.

Osservazione n. 6

<u>Erroneità della controdeduzione alla "Osservazione III" già presentata e riproposizione della medesima per erroneità manifesta riguardante le potenzialità estrattive del Polo.</u>

Nelle osservazioni alla precedente proposta di Variante PAE l'osservante aveva evidenziato la necessità di correzione nella relazione tecnica delle affermazioni relative a due zone definite dal PAE di "ex-cava" individuate in fig. 14, ma sulle quali non è stata esercitata attività estrattiva, riconoscendo il residuo estrattivo presente escavabile, benché limitato in parte dalle nuove previsioni del progetto in esame.




Fig. 14 – Individuazione aree di scavo residue.

Appare quanto meno singolare che l'osservazione sia ritenuta non pertinente in relazione al fatto che su tale tema la proposta di variante al PAE "non presenta nessuna modifica ed è quindi esclusivamente attinente al PAE vigente". Si evidenzia infatti come il progetto preveda in tali aree la collocazione di interconnessioni con i pozzi in progetto, una fognatura, l'area dedicata ai pozzi 18° e 18B, e la viabilità di accesso. Questo comporterà una riduzione significativa dei volumi escavabili in tali zone, che ricordiamo, sono state definite per un errore materiale del PAE zone di ex-cava, errore più volte riconosciuto dall'Amministrazione Comunale. Si ricorda inoltre che su tale aspetto l'osservante ha presentato al Comune di Rubiera in data 26/04/2022 prot. 5626 istanza di apertura di conferenza dei servizi preliminare per la verifica di fattibilità di variante al P.A.E. del Comune di Rubiera.

Si richiede quindi che, in questa fase, la proposta di variante PAE preveda la correzione di tale errore.

In conclusione, in considerazione delle erroneità manifeste e dell'illegittimità, per alcuni aspetti, del progetto oggetto di approvazione, in grado di ingenerare un rilevante danno economico alla Scrivente, si chiede l'accoglimento di tutte le Osservazioni formulate, con particolare riguardo all'esecuzione dei necessari approfondimenti ambientali di cui all'Osservazione n. 3 di competenza del Procedimento di VIA in corso ,alla modifica di quanto indicato in modo incompleto ed alla correzione dei gravi errori contenuti nella proposta di variante al PAE, che di fatto comportano, senza congrua motivazione ed in violazione della disciplina vigente, vincoli e modifiche sostanziali alla potenzialità estrattiva e all'esercizio dell'attività nel Polo SE016, vanificando le scelte programmatiche degli enti competenti alla pianificazione urbanistica di settore.

Si resta pertanto in attesa delle controdeduzioni alle presenti osservazioni e naturalmente a disposizione per i chiarimenti che si ritenessero opportuni.